

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - FINANZE E TESORO (IV)

V.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
MACRELLI: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati e danneggiati nella carriera, nel clima fascista. (727)	39
PRESIDENTE	39, 42, 43, 47, 48, 49
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	39, 40, 41, 44, 47
BELOTTI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	40
	43, 47, 48
BUBBIO	40, 41, 43
PIERACCINI	41
DI PAOLANTONIO	41, 48
ROMITA	42
FERRI	42, 46, 47, 48
RUSSO	42
MACRELLI	43, 47
PERTINI	43, 47, 48
GULLO	44, 45
AGRIMI	44, 45, 48
WALTER	46, 49
CHIARAMELLO	48

La seduta comincia alle 11,15.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario della I Commissione (Interni)*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Macrelli: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista. (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Macrelli: « Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista ».

L'onorevole Tozzi Condivi per la I Commissione (Interni) e l'onorevole Belotti per la IV Commissione (Finanze e tesoro) hanno la parola per riferire sul nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutti hanno avuto modo, io credo, di esaminare il nuovo testo concordato e redatto in seno al Comitato ristretto, all'uopo incaricato, in sostituzione di quello della proposta di legge d'iniziativa del collega onorevole Macrelli, relativamente al riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono in qualche modo arbitrariamente dimessi, licenziati o comunque danneggiati nella loro carriera durante il regime fascista.

Pertanto il Relatore ritiene di non doversi dilungare sui precedenti, a tutti ben noti, re-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

lativi alla discussione intervenuta su questo provvedimento prima della presentazione di questo nuovo testo concordato.

Il Relatore si dichiara senz'altro favorevole a questo nuovo schema del provvedimento con la sola riserva circa alcune modifiche più che altro di forma che gli sembrano necessarie. In particolare una modifica sembra indispensabile all'articolo 1 del nuovo testo concordato, in quanto in esso si parla soltanto di appartenenti alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, mentre il titolo stesso della proposta di legge e il contesto dei successivi articoli della proposta di legge medesima parlano ovviamente di pubbliche amministrazioni in generale. Quindi il Relatore non ha difficoltà a proporre una modifica al testo del nuovo articolo 1 dicendo: « I dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato... », altrimenti approveremmo una legge ingiustamente restrittiva nei confronti di altri dipendenti da altre amministrazioni dello Stato che fossero stati danneggiati in clima fascista. L'accertamento del danno, a cui intende riparare la legge in esame, dovrà essere naturalmente effettuato nel modo previsto dagli articoli successivi, ma va da sé che non può e non deve logicamente essere preclusa anche per tutti gli altri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche questa possibilità.

La proposta di legge in esame, infatti, non è limitata alla sola categoria dei ferrovieri. È vero che per quest'ultima vi furono disposizioni più drastiche nei confronti del personale, specie con circolari che nessuno può avere dimenticato, ma anche altro personale è stato danneggiato in quel periodo, tanto è vero che agli articoli 4 e 5 si parla di altri danneggiati.

Pertanto il Relatore, sempre per una questione formale, propone un adeguamento del testo. All'articolo 7 credo opportuno aggiungere « ai soli fini del trattamento di quiescenza ». Questa era la volontà in sostanza di chi ha redatto il testo, ma per evitare qualche possibile interpretazione più restrittiva, che sarebbe certamente dannosa per l'amministrazione, non già per gli interessati, il Relatore propone questa formulazione più precisa.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco alle giuste osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi relative alla diversità di impostazione dell'articolo 2 del nuovo testo rispetto a quella che è l'intitolazione della proposta di legge origi-

naria. Invero vi è una questione di fondo che secondo me deve essere esaminata dalle due Commissioni qui riunite in quanto si è ritenuto, nello spirito della proposta di legge Macrelli, che tutti i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che sono stati arbitrariamente dimessi, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista, anche se quelli dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato siano stati oggetto di un particolare trattamento negativo e ingiusto (infatti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è stata l'unica che sia stata assoggettata alla gestione commissariale Torre, tristemente famosa, allo scopo di effettuare per motivi politici una determinata epurazione all'interno avversa a coloro che non erano molto inclini all'idea allora dominante), che tutti quanti i pubblici dipendenti, dicevo, abbiano diritto e quindi vengano ad avere la possibilità di un riesame della loro posizione.

Quindi l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi va ricollegata a uno dei problemi di fondo che noi dobbiamo senza dubbio affrontare: se cioè qui dobbiamo vedere il problema in tutta la sua interezza e portata oppure se si intende limitarlo ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ora, io personalmente, come relatore per la IV Commissione, debbo fare subito presente che abbiamo incontrato già, in sede governativa, molta opposizione, specie per quanto riguarda gli oneri che possono derivare dall'applicazione di questo provvedimento e quindi una estensione certamente aggraverebbe questa presa di posizione governativa.

Penso pertanto che la proposta implicita nelle osservazioni testè fatte dall'onorevole Tozzi Condivi debbano essere tenute presenti come eventuale conclusione a cui si potrebbe pervenire e non già come premessa a questa discussione sul provvedimento, perché noi prima dobbiamo decidere sul problema di fondo e quindi vedere il resto, per armonizzare la legge col disposto di cui all'articolo 2.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Non nego che quanto afferma l'onorevole Belotti sia esatto in parte, però allora il Comitato ristretto doveva cambiare tutto quanto il testo, non soltanto l'impostazione dell'articolo 2. Io ho quindi risolto la questione in base alla proposta di legge Macrelli.

BUBBIO. Mi riferisco alle osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi quando egli afferma che questo provvedimento di legge sarebbe esteso a tutte quante le amministrazioni dello Stato. Ora, se così è, questo bisogna dirlo

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

molto chiaramente all'articolo 1, indubbiamente. Sempre secondo l'onorevole Relatore della I Commissione Interni, in relazione all'articolo 7 del nuovo testo, si tratterebbe soltanto della incidenza circa il trattamento di quiescenza. Ora, bisogna mettere in evidenza quelli che sarebbero i benefici connessi a questo trattamento di quiescenza. Mi pare che questo sia nella logica della prassi.

D'altra parte all'articolo 1 si dice. « ...le cui domande di riammissione vennero già giudicate... ». Bisognerebbe allora che tutti gli interessati avessero già fatto una prima volta la domanda. Ma c'è gente che a suo tempo non era presente o che in tutto quel movimento di allora, dall'inizio del dopoguerra, non ha potuto o osato, a volte, presentare la relativa domanda e con questa formulazione non si troverebbero in condizione di vedere riesaminata la propria posizione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. L'articolo 9 del nuovo testo prevede anche nuove domande.

BUBBIO. Sta bene, ma la precisazione « compresi quelli che non abbiano mai fatto domanda » deve essere compresa nella dizione dell'articolo 1.

PIERACCINI. A me pare innanzitutto che il testo del Comitato ristretto andrebbe riveduto in questa sede e in questa occasione. Capisco, infatti, che o la legge si vota questa mattina o non vi sarà più il tempo materiale in questa sessione legislativa e quindi molto probabilmente non si farà più, ma la legge stessa riguarda tutti i dipendenti dello Stato e proprio per questo qualora fosse una legge limitativa, non sarebbe una legge perfetta. Dobbiamo infatti arrivare a riaprire le pratiche riguardanti i ferrovieri, ecc., e però sarebbe frustrare lo scopo della legge se non si arrivasse a coprire tutti gli antifascisti. Anche perché le preoccupazioni del Ministero del tesoro io credo siano eccessive, perché penso che il grosso delle pratiche sia rappresentato proprio dalla categoria ferrovieri e per gli altri interessati alla legge non si tratti di una grande massa, suscettibile quindi di spostare eccessivamente l'entità dell'onere.

Concludendo, secondo me noi dovremmo attenerci a quello che è lo scopo fondamentale della originaria proposta di legge Macrelli che è appunto quello di rivedere la situazione di tutti i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni antifascisti.

Si tratta quindi di rivedere brevemente qui il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto, dare alla sua articolazione e formulazione una maggiore organicità. E, ripeto, per

quanto riguarda i problemi che preoccupano finanze e tesoro non ritengo che l'estensione alle altre amministrazioni comporti difficoltà eccessivamente gravi in quanto credo che il grosso sia già compreso nella parte relativa ai dipendenti delle ferrovie dello Stato.

DI PAOLANTONIO. Sono d'accordo sul fatto che vi sia un coordinamento. Credo però che senza sospendere la seduta e senza dover nominare un nuovo Comitato ristretto, si possa già decidere in questa sede. Osservo, ad esempio, che l'articolo 9, se ben si riflette, risolve la questione a cui l'onorevole Tozzi Condivi accennava all'inizio della discussione, vale a dire riapre i termini utili per la presentazione delle domande per coloro che nel passato non la presentarono. Pertanto l'articolo 9 potrebbe essere il primo articolo della legge. In tal modo infatti, per quella questione di forma cui alludeva prima l'onorevole Tozzi Condivi, noi potremmo dire con la dizione di questo articolo che per tutti sono riaperti i termini utili. Questa la prima questione.

Per quanto riguarda poi il trattamento che si fa ai ferrovieri, questo è un trattamento ancora più largo per cui essi non soltanto vedono riaperti i termini per l'eventuale presentazione della domanda, ma, per essi, è prevista la revisione dei casi in cui le domande già presentate vennero a suo tempo giudicate con esito negativo. Infatti il Tesoro tra le altre cose ha già fatto sapere che solo a queste condizioni può accedere. Il Comitato ristretto ha già avuto contatti in maniera aperta con l'onorevole Ministro del tesoro, il quale a questo testo così come è stato concordato, ha dato il suo parere favorevole. Conseguentemente, mentre il Tesoro è preoccupato e addirittura spaventato di fronte alla prospettiva della riapertura di tutte quante le pratiche chiuse precedentemente, e quindi dice no, per contro, esso non sarebbe contrario ad accogliere il principio della presentazione della domanda da parte di coloro che ancora non l'abbiano presentata a suo tempo. Quindi il Governo non è contrario ad aprire i termini per quegli antifascisti che non si avvalsero dei benefici previsti dalla legge del 6 gennaio 1944, n. 9, mentre, invece, è contrario ad aprirli per tutte le pratiche chiuse relativamente a tutte le amministrazioni dello Stato.

Conclusivamente, noi siamo d'accordo quindi — anche perché il tempo trascorso dal 1922-1923 ad oggi è abbastanza lungo e quindi gli interessati sono oggi tutti di una certa età per cui potranno beneficiare di questa legge solo ai fini di quiescenza — a che questa legge

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

possa ripristinare un trattamento di quiescenza secondo, appunto, la loro carriera ricostruita.

Penserei pertanto che noi potremmo rapidamente approvare questa legge: così si risolve anche la questione sollevata dall'onorevole Tozzi Condivi, dicendo che per tutti i dimissionari, ecc., di tutte le amministrazioni dello Stato, sono riaperti i termini per la presentazione della eventuale domanda. Poi, all'articolo 2 che per i ferrovieri è altresì previsto questo particolare trattamento circa le pratiche già giudicate con esito negativo. In questo modo, penso, potremmo approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di concretare i loro suggerimenti e le loro proposte presentando i relativi emendamenti scritti.

ROMITA. Una semplice dichiarazione. Circa le osservazioni dell'onorevole Bubbio io credo che non abbiano valore perché, una volta approvato l'articolo 9 tutto sarebbe a posto. Sono d'altro canto d'accordo con l'onorevole Tozzi Condivi che si acceda a tutti quanti.

FERRI. Devo aggiungere qualcosa a quanto ha detto l'onorevole Pieraccini. L'onorevole Di Paolantonio ha riferito sui lavori del Comitato ristretto e non siamo certo noi a voler qui criticare quei colleghi che vi hanno partecipato. Egli ha altresì detto che da parte del Tesoro sono state prospettate difficoltà, nel senso che l'onorevole collega ha spiegato poc'anzi. Io credo però, e lo ha già detto l'onorevole Pieraccini, che questa preoccupazione da parte del Tesoro abbia in realtà scarso fondamento perché sappiamo tutti benissimo che la grande massa di licenziamenti per motivi politici si sono verificati proprio fra i ferrovieri. E quindi, in un certo senso, parlo per assurdo, avrei capito che il Tesoro si fosse preoccupato del caso inverso, mentre non comprendo questa preoccupazione per gli altri dipendenti dello Stato che, inevitabilmente, saranno in numero assai minore!

Crede quindi che si debba fare per gli altri quello che si fa per i ferrovieri. È un principio di equità. Pertanto io insisto che questo si può e si deve fare subito. Indubbiamente le ragioni del fattore tempo di cui si preoccupava poc'anzi l'onorevole Di Paolantonio evidentemente ci sono, ma, ripeto, insisterei affinché si modificasse il testo, nel senso che la riapertura dei termini per le nuove domande e la possibilità di una revisione per quelle già presentate e decise negativamente, siano concesse a tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e non soltanto per i ferrovieri.

Evidentemente i colleghi componenti il Comitato ristretto, come ha detto riconoscendolo l'onorevole Di Paolantonio, intendevano anche cambiare il titolo della legge. Io comunque sono di questo parere. E credo di non essere stato d'altra parte il solo ad aver rilevato questa incongruenza e questa poca chiarezza. Siamo così abituati a sentirci dire, sulle leggi che formuliamo e variamo, che il testo delle stesse non è chiaro, che da parte della burocrazia, di fronte a questo testo, si troverebbero tutti gli appigli possibili per sostenere poi che quello che si vuole conseguire non è detto nella legge!

Quindi io ritengo che noi dobbiamo senz'altro dare questa diversa formulazione alla legge e dobbiamo chiarire, ripeto, questa estensione a tutte le categorie del diritto a presentare la domanda per chi non l'abbia ancora fatto, e del riesame per chi ha avuto il ricorso deciso negativamente.

RUSSO. Confesso che ero convinto stamane che il Comitato ristretto avesse raggiunto un pieno accordo sulle proposte che ci sottopone e che si potesse quindi al più presto concludere l'esame di questa proposta di legge.

Devo infatti rilevare che nessun'altra quanto questa materia è suscettibile di dimostrare la verità del proverbio: molte volte il meglio è nemico del buono. Infatti qui noi, se approfondiamo ancora di più la questione, avremo come conseguente risultato quello di vedere chiudersi la presente legislatura senza l'approvazione di questa legge che pure risponde a motivi di giustizia e di equità e che quindi è quanto mai urgente.

Indubbiamente, per quel che si riferisce al modo di formulazione degli articoli è chiaro: esaminare l'articolo 9 e modificarlo è compito che si può portare a termine con estrema rapidità. Ma, se noi ora apriamo ancora qui il problema di fondo: a quale categoria si deve cioè riferire la legge in esame, io sono convinto che noi questa legge non l'approveremo mai. Aggiungo, a quanto è stato già detto qui, che dal punto di vista pratico vi è un motivo che spiega questa differenza che si fa tra ferrovieri ed altri. Infatti, mentre l'articolo 9 si riferisce a tutti i dipendenti, e cioè vuole ovviare all'inconveniente lamentato da varie parti facendo in modo che quando non sia stata presentata la domanda sia concessa ancor oggi questa facoltà, con gli articoli 1 e 2 si concede il beneficio della revisione delle domande già presentate e bocciate, ai soli ferrovieri.

Qui, voglio dire, siamo di fronte a due ipotesi diverse: quella diciamo così, generale,

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

della riapertura dei termini indipendentemente dalla categoria di appartenenza e in secondo luogo, un problema speciale sorto per i ferrovieri, per il modo in cui a suo tempo è stato disposto il licenziamento. Questi dipendenti hanno avuto le domande a volte non risolte nel 1944, proprio per il modo in cui è avvenuto il loro licenziamento, ed allora per questo si permette il riesame delle domande che sono state respinte perché nel 1944 non si è tenuto presente e conto del modo in cui erano stati licenziati questi ferrovieri. Questo spiega il perché della differenza fra le due categorie.

Comunque io non sarei contrario ad una estensione, a condizione però che ci fosse l'approvazione del Ministro del tesoro, perché in assenza di questa si arriverebbe solo ad inviare la legge al Senato. Mentre, a me, invece, interessa un risultato concreto: rendere giustizia a quei cittadini che questa riparazione ancora non hanno avuto e rendergliela subito perché se noi ritardiamo ancora finiremo col dare un vantaggio morale e materiale a persone che non hanno purtroppo più molti anni di vita!

MACRELLI. La proposta di legge è di origine non molto recente; risale infatti al 20 dicembre 1949, quindi dieci anni fa quasi. Venne allora presentata da un carissimo collega purtroppo in seguito scomparso, l'onorevole Belloni. Essa venne ripresa e ripresentata da me nel 1953 e noi ora siamo giunti - noi moribondi di Montecitorio! - alla fine della seconda legislatura senza aver ancora deciso nulla. Io sono il primo a riconoscere che la mia proposta di legge partiva da una posizione diversa, cioè quella insita nel titolo. Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista. Desidero però, per tranquillità di coscienza, mia e degli onorevoli colleghi, mettere in evidenza che dal 1949 ad oggi io ho ricevuto, insieme successivamente ai colleghi onorevoli Agrimi e Belotti, memoriali, telegrammi, lettere e pressioni di ogni sorta soltanto da parte dei ferrovieri!

BUBBIO. No, anche dagli altri!

MACRELLI. Quindi per me proponente la preoccupazione maggiore è questa: non vorrei che le osservazioni fatte proprio dai colleghi di parte socialista, determinassero una perdita di tempo, il che significherebbe non arrivare a buon porto. Questo io lo dico affinché poi ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Da parte mia ho fatto tutto il

possibile, ricorrendo ad ogni possibile pressione sugli onorevoli Presidenti delle Commissioni e altri. D'altra parte il collega onorevole Agrimi potrà dare maggiori precisazioni a questo proposito per tranquillizzare coloro che hanno fatto osservazioni. La preghiera mia tuttavia è che dalla presente riunione in seduta comune delle due commissioni esca finalmente un testo approvato.

PERTINI. Mi rendo conto della preoccupazione dei colleghi che vogliono includere anche le altre categorie. Lamento che mentre qui il Rappresentante del Governo potrebbe forse dire una buona parola, non è nemmeno presente.

In sostanza, se veramente l'entità del numero di coloro che dovrebbero godere di questo beneficio è così esigua da indurre anche il Governo eventualmente ad accettare la cosa, potremmo sentirlo dire dal suo onorevole Rappresentante e quindi, se non vi è opposizione, da parte sua, varare il progetto. Aggiungo soltanto che abbiamo ricevuto pressioni da parte di tutte le categorie interessate che non sono riuscite finora a ricostruire la loro carriera interrotta a suo tempo. Certo, in particolare bisogna tenere presente i provvedimenti presi allora contro i ferrovieri in modo particolare.

L'unica cosa che io chiedo, onorevole Presidente, è la presenza qui del rappresentante del Governo chiunque egli sia, perché ci dica qualcosa di preciso.

PRESIDENTE. L'onorevole Salizzoni, Sottosegretario di Stato per l'interno sarà qui tra qualche minuto, onorevole Pertini, ma, a noi, in questo particolare caso, ci interessa soprattutto la presenza dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Debbo ricollegarmi a quanto ha detto ora l'onorevole Pertini, cioè sottolineare la necessità assoluta che sia presente in questa discussione l'onorevole Rappresentante del Governo. Questo io lo debbo dire per debito di lealtà, perché i contatti da noi presi non ci hanno invero dato alcun affidamento. Non solo, questo, per quanto riguarda la questione specifica della coperta eventuale. Dico eventuale perché non sappiamo se sia giusto o meno invocare qui l'articolo 81; le opinioni in merito divergono. Prima di tutto è difficilissimo, come ha detto l'onorevole Pieraccini, fare un calcolo dell'onere che deriverebbe allo Stato in quanto non sappiamo quanti saranno gli ex dipendenti ammessi a beneficiare del provvedimento. Quindi bisognerebbe semmai fare un calcolo diciamo così massimo e uno minimo: massimo nella ipo-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

tesi che fossero ammessi a beneficiarne tutti, minimo nel caso contrario. È difficile quindi fare un calcolo dell'onere che può derivare allo Stato!

Primo punto. Secondo punto poi, è invocabile l'applicazione dell'articolo 81? C'è stato un autorevole chiarimento nel senso che non potesse essere applicato detto articolo 81, in modo rigido, in quanto, si affermava, se era ammesso il principio del riesame, si trattava di nuovi calcoli su pratiche precedenti e non già quindi di nuovi oneri. Quindi è proprio un problema da risolvere questo della copertura.

Per quanto riguarda il resto debbo dire che ci troviamo già nel vago e davanti a una prospettiva negativa che vorremmo evitare ad ogni costo in quanto siamo ormai giunti alla fine della legislatura.

Relativamente ai ferrovieri sono stati fatti i calcoli e però per gli altri dobbiamo dire sinceramente che non abbiamo a disposizione dati precisi. Mentre, invece, per i ferrovieri quasi siamo certi che, esclusi gli avventizi — che sarebbero stati esclusi perché durante il periodo di avventiziato lo Stato ha un potere discrezionale — per i quali si è creduto quindi di escludere l'applicazione della legge come categoria, si tratta di 4505 posizioni personali da riesaminare. Solo per i ferrovieri! Ora, facendo il calcolo dell'onere complessivo, prendendo a base una media di 700.000 lire *pro-capite*, si arriva ai quattro, cinque miliardi. Dirò tuttavia, a titolo di informazione, che il Ministro del tesoro era recisamente contrario al riesame di tutte queste domande e che sembrava, invece, più favorevole al riconoscimento del diritto maturato per la pensione da questi dipendenti. Infatti questi ultimi hanno subito un'ingiustizia direi estremamente grave allorché nel 1923 già avevano maturato il periodo dei dieci anni necessari quando una disposizione di legge li limitava in questo loro diritto ampliando questo periodo. Su quest'ultimo punto abbiamo avuto l'impressione che il Governo non avesse particolari obiezioni da muovere.

Ho dovuto dire questo perché ognuno si regoli.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Come relatore per la I Commissione devo più che altro rispondere prima all'onorevole Russo e poi all'onorevole Bubbio con poche parole.

La situazione è questa: un regio decreto-legge, quello del 6 gennaio 1944, n. 9, stabilisce chiaramente la riammissione in servizio

per i dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato già licenziati per motivi politici. Questo decreto-legge riguarda tutti, statali, parastatali e dipendenti da enti locali. In esso era stabilito un termine preciso per dare modo e tempo agli interessati di presentare domanda di riassunzione. All'articolo 2 erano precisati i casi nei quali si doveva intendere che il licenziamento del dipendente era avvenuto per motivi politici. Dire oggi che si riaprono i termini soltanto per i ferrovieri e non per tutti gli altri che hanno avuto la domanda respinta a me sembra cosa contraria alla volontà del legislatore che ha formulato la legge del 1944 e contraria altresì al senso di giustizia e di equità che dovrebbe animare noi tutti.

Ma la obiezione sollevata dall'onorevole Russo evidentemente è stata fatta senza tenere presente il nuovo testo redatto dal Comitato ristretto. Infatti l'articolo 1 di questo nuovo testo parla di appartenenti alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato arbitrariamente licenziati e le cui domande di riammissione vennero giudicate con esito negativo, mentre l'articolo 2 specifica i casi in cui devono considerarsi arbitrari i licenziamenti ai sensi del precedente articolo, e quindi soltanto per i ferrovieri. Conseguentemente se noi non modifichiamo il testo dell'articolo 9 anche l'articolo 2 e l'articolo 3 riguardano solo i ferrovieri, e quindi la possibilità di presentare la domanda sia che questa non sia stata avanzata nel 1944 e sia che sia stata presentata e poi rigettata, in questo testo sarebbe limitata. Ragione per cui portare questa formulazione al punto primo o al nono è la stessa cosa, non cambierebbe nulla. O estendiamo a tutti ed allora dobbiamo modificare l'articolo 1 della legge e lasciar fermi gli altri articoli, o limitiamo alle domande che sono già state presentate dopo il precedente rigetto ed allora dobbiamo modificare tutti gli altri articoli dopo il primo e dobbiamo modificare anche, in questo caso, l'intitolazione della legge.

Questa situazione il Relatore della I Commissione deve farla presente, altrimenti noi correremo il rischio di fare qualcosa qui che addirittura sarebbe senza capo né coda.

GULLO. Scondo l'onorevole Relatore, l'articolo 9 nel nuovo testo sarebbe riferito soltanto ai ferrovieri?

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Sì.

AGRIMI. L'articolo 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concerneva la riammissione in servizio dei dipendenti dalle pub-

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

bliche amministrazioni colpiti da provvedimenti decisi dal regime fascista e quindi dava a questi dipendenti arbitrariamente dimissionati, licenziati e comunque danneggiati nella loro carriera, la possibilità di riprendere la loro posizione. Ora, che cosa dobbiamo esaminare oggi noi? Dobbiamo esaminare l'articolo 9 del testo predisposto dal Comitato ristretto che peraltro sembra non investa una vasta area di interessi immediati in quanto è presumibile che gli interessati abbiano già a suo tempo presentato la relativa domanda di riammissione. Vi saranno tutto al più dei casi isolati. Sappiamo che certe cose avvengono in Italia! Si stabilisce quindi una nuova applicazione del disposto del 1944 per coloro che, per mancanza di diligenza od altro, non abbiano allora avanzato la relativa domanda.

Altro grosso problema sostanziale è quello di rivedere la posizione di chi ebbe già a presentare la domanda e questa venne giudicata con esito negativo. In sostanza però si dovrebbe ritenere che questi dipendenti hanno già avuto emesso il giudizio che desiderano. Questo, spiega perché - e mi associo quindi con l'opinione dell'onorevole Macrelli nel riferirsi alla opportunità di restringere il provvedimento ai soli ferrovieri - una limitazione rientri nella logica delle cose. I ferrovieri, infatti, si lamentano, e a ragione probabilmente, in quanto, dicono, questa revisione non è stata condotta più in profondità e la loro riammissione non è avvenuta in maniera più massiccia. Forse anche in altri settori, ma particolarmente per i ferrovieri nell'ambito della cui categoria certamente l'epurazione fascista è stata più vasta e severa. Forse perché hanno difettato di organi giudicanti. Fatto sta che questa categoria di personale chiede ancora giustizia. Ecco perché io ritengo non si tratti di porre una questione di principio, ché questione di principio qui non esiste. La legge del 1944 ha operato come doveva operare e chi ha avuto ragione ha riavuto l'integrazione nel proprio diritto e chi ha avuto torto ha avuto torto! Si vuole soltanto ora riparare a qualche possibile lacuna e pare che questi casi da riesaminare siano più che altro tra i ferrovieri.

Venendo alla formulazione del testo concordato dal Comitato ristretto, io penso effettivamente che l'articolo 2, nel pensiero del Comitato, doveva riferirsi soltanto ai ferrovieri. E ciò andrebbe specificato.

Concludendo, a questo punto, onorevole Presidente si pone la questione sollevata dall'onorevole Pertini, cioè la presenza del Governo. Perché, dai contatti avuti da me e dal-

l'onorevole Belotti, Relatore per la IV Commissione, con l'onorevole Ministro del tesoro, ci è sembrato che a questo testo che io ho soltanto schematizzato, il Ministero non sia troppo favorevole. Non lo sarebbe, prima di tutto, preoccupato com'è che, dopo l'assestamento apportato agli organici con l'applicazione della legge delegata, venga ad essere turbato, mediante l'immissione di nuovi elementi, un certo equilibrio attualmente piuttosto stabile.

GULLO. Allora l'onorevole Agrimi riconosce implicitamente che moltissime sono state le ingiustizie commesse in sede di revisione delle domande!

AGRIMI. Io non so quale sia esattamente la situazione per le altre amministrazioni. Noi con l'onorevole Ministro Medici ci siamo più che altro preoccupati e occupati del settore ferrovieri.

GULLO. Se Lei afferma che si può andare incontro a questi ultimi, riconosce con ciò che ingiustizie sono state commesse. Ed è quanto meno strano quindi che non si voglia conseguentemente porre riparo a questo stato di cose.

AGRIMI. D'accordo su questa necessità. Voglio soltanto aggiungere che, presi i contatti con gli esponenti di questo settore di categoria, gli ex dipendenti direttamente interessati si accontentano della revisione per il conseguimento del trattamento di quiescenza. Questo problema pertanto possiamo risolverlo facilmente in quanto si tratterà più che altro non già di riammissione nei ruoli, ma del conseguimento della pensione. Tuttavia si pone a questo punto il problema della copertura. Ho sentito dire che trattandosi di pensione questo problema non si pone. Bisogna andar cauti! Questo personale non si è trovato in servizio come il resto del personale dell'Amministrazione e non ha accumulato fondi. Consapevoli di questa realtà, anche se spiacevole, gli stessi interessati hanno detto: siamo favorevoli al testo del Comitato ristretto, meglio ordinato. Ma, in ogni modo, rendendoci conto dell'imminente chiusura del Parlamento, pur di tener viva questa loro rivendicazione, convinti di essere stati male giudicati in prima istanza diciamo, i ferrovieri dicono, che si accontenterebbero di veder rimediare una situazione veramente grave. Su questo io credo che non vi sia motivo anche da parte del Governo di venir incontro alla nostra tesi.

Per scendere ai particolari, nel momento in cui vennero esonerati dal servizio, alcuni

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

ferrovieri vennero colpiti oltre che dal provvedimento che veniva giustificato per « scarso rendimento », dalla norma aggiuntiva per la quale non si aveva diritto a pensione da parte di coloro che non avessero al momento compiuti i quindici anni di servizio, modificandosi così, oltretutto, con questo decreto-legge la legge in base alla quale essi erano stati assunti e in base alla quale per dieci anni avevano pagato i contributi. Essi quindi per questi dieci anni hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza. Ripeto, non vi può essere su questo motivo di opposizione da parte del Tesoro. Ritengo pertanto indispensabile la presenza del Governo. Forse per la terza questione sollevata qui potremmo anche vedere di forzare la situazione. La prima dunque è quella di riaprire i termini per tutti i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che mai hanno avuto giudicata la propria posizione e che saranno peraltro molto pochi. La seconda è che si dia il trattamento di quiescenza e soltanto questo ai ferrovieri riesaminando la loro posizione; la terza, ultimo ripiegamento, è quella che non si sciolga questa nostra seduta senza avere almeno riconosciuto a chi abbia compiuto dieci anni di servizio, il diritto alla pensione.

WALTER. Di tutti gli interventi nessuno, a mio parere, ha veramente messo a fuoco la questione. Con regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, era stato fissato il periodo di tempo preciso entro cui gli interessati potevano presentare le domande per conseguire la ricostruzione della carriera.

Contemporaneamente però veniva anche stabilito un tempo massimo per la commissione esaminatrice a cui le domande venivano sottoposte. E, detta commissione, se non vado errato, è stata disciolta nel marzo o nel maggio 1949. I fondi che erano stati stanziati nel bilancio del 1949 a questo scopo non sono stati nemmeno del tutto impegnati in quanto la commissione stessa ha smesso il suo lavoro mentre vi erano ancora centinaia e centinaia di pratiche pendenti da esaminare. Inoltre, devo rilevare altresì che detta commissione negli ultimi giorni, nelle ultime settimane o negli ultimi mesi di lavoro ha esaminato molte pratiche e su un'infinità di esse ha espresso parere negativo perché al momento del loro esame non potevano essere approfondite per mancanza di elementi probanti o altro. Molti di questi ferrovieri si trovavano ancora all'estero e comunque non erano al momento in grado di presentare i documenti richiesti, alcuni erano allo stato della ricerca, ma la commissione non ha atteso ed ha negato

l'accoglimento senza esperire ulteriori accertamenti. Si è dato così il caso che c'erano gli stanziamenti necessari e non sono stati nemmeno utilizzati del tutto. D'accordo che noi oggi non possiamo certo pensare ad utilizzare lo stanziamento previsto nel bilancio del 1949. Ma, voglio mettere bene in rilievo il fatto che non è certo colpa dei ferrovieri i quali la domanda l'avevano presentata. Al Ministero dei trasporti ci sono ancora giacenti centinaia e centinaia di pratiche addirittura ancora da aprire. Perché? Perché la commissione non esisteva più.

Quindi noi dobbiamo far sì che queste domande vengano presentate a tempo debito e, con queste, vengano riesaminate quelle giudicate negativamente. S'impone pertanto la necessità di una riapertura dei termini per le pratiche e quindi la ricostituzione della commissione esaminatrice.

FERRI. Vorrei chiarire alcune cose. Mi pare che da questa discussione appassionata e un po' anche caotica, sia emersa chiara una cosa: siamo tutti d'accordo di approvare il provvedimento. Io quindi penso che nessuno sia contrario alla riapertura dei termini per i ferrovieri che non fecero la domanda e sul riesame delle domande che furono risolte negativamente. Perché questo riesame? Evidentemente perché tra la formulazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge del 1944 e quella dell'articolo 2 di questo nuovo testo della proposta di legge Macrelli c'è una differenza importante: quelli di allora erano criteri restrittivi, quelli di oggi più estensivi, più larghi. Basterebbe confrontare la lettera d) del decreto-legge del 1944 con la lettera e) del testo che abbiamo davanti agli occhi che afferma: « coloro che, in concomitanza con una propria provata situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento », per rendersi conto della ragione di questo riesame. Perché, infatti, nel testo della legge del 1944 si doveva produrre la prova che il licenziamento era dovuto a causa antifascista, oggi, invece, questo non serve più. Su questo punto quindi siamo perfettamente d'accordo. Per gli altri diciamo semplicemente: i dipendenti non ferrovieri che in seguito alla riapertura dei termini faranno domanda di nuovo, avranno il proprio caso esaminato con i criteri della legge del 1944 e non con questi ultimi? Sarebbe questa un'ingiustizia. Infatti secondo me si dovrebbero esaminare tutti i casi con i criteri di questa nuova legge. Ma, allora, ne consegue a rigor di logica che si dovranno riesaminare, per evidenti ragioni di giustizia, tutte le do-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

mande già presentate e che furono risolte negativamente, in quanto vi possono essere domande che, risolte negativamente con i criteri di giudizio del 1944 e che esaminate o meglio riesaminate ora con nuovi criteri potrebbero ricadere nel diritto di essere risolte positivamente per gli interessati.

D'accordo quindi che il numero maggiore e più importante qui sia rappresentato dalla categoria dei ferrovieri, ma perché dovremmo fare una legge manchevole per le altre categorie? Saranno pochi, ma se ci sono e nel 1944 non riuscirono a farsi riconoscere questo diritto dobbiamo concedere anche a questi la possibilità del riesame della pratica già decisa negativamente, altrimenti determiniamo una vera e propria sperequazione e un'ingiustizia. Per questo io insisto affinché il diritto al riesame della domanda presentata a suo tempo e decisa negativamente sia esteso anche alle altre categorie di dipendenti in quanto si presume che il riesame avvenga con i nuovi criteri previsti dalla nuova legge Macrelli. L'importante è di fare qualcosa senza discriminazioni.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Il Relatore ha già cercato di mettere in luce questa particolare questione: qui bisognerebbe rifare tutto il testo in un modo o in un altro, perché così non si regge! C'è poi una questione di giustizia che il Relatore ha prima rilevato e che ha testé ribadito l'onorevole Ferri: in questo modo noi daremmo ad una determinata categoria una certa giustizia e ad un'altra categoria o altre categorie un'altra giustizia. Comunque, così com'è il Relatore ritiene che il testo non possa portare ad alcuna soluzione e, come si vede, ad alcuna conclusione.

PRESIDENTE. Dobbiamo di conseguenza aggiornare ancora una volta i nostri lavori.

PERTINI. Chiedo all'onorevole Belotti, quale relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro) se l'onorevole Ministro Medici ha dato il parere favorevole del Tesoro per quanto riguarda le pensioni.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. No, ma non ha nemmeno sollevato una grave eccezione; voglio dire non ha nemmeno posto una preclusione.

PERTINI. Perché, sappiamo benissimo che, facendo i calcoli, la maggior parte degli interessati avrebbero la pensione. Sarebbero pochi quelli riammessi in servizio mentre gli altri, il grosso, godrebbero del trattamento di quiescenza.

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Anche le altre categorie sono contrarie alla riammissione e preferiscono la pensione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione (Interni)*. Credo che l'onorevole Agrimi si sia riferito prima all'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 143. Questo provvedimento riguardava i ferrovieri soltanto e prevedeva che per essi, qualora fossero stati dispensati dal servizio, potevano conseguire la pensione dopo 15, 16, 18 e persino 20 anni di servizio. Ora, noi siamo disposti a riconoscere loro gli anni mancanti. Quindi l'emendamento Agrimi sarebbe questo: siccome questi ferrovieri con una palese ingiustizia, hanno avuto un trattamento diverso rispetto a tutti gli altri dipendenti dello Stato, li reintegriamo in questo diritto qualora al momento dell'esonero avessero conseguito i 10 anni di anzianità minima richiesti per il diritto al trattamento di pensione come previsto dalla precedente legge 22 aprile 1909, n. 229, e dalla legge 13 agosto 1917, n. 1393.

PRESIDENTE. Al punto cui sono giunte le cose, devo necessariamente considerare la opportunità di sospendere la seduta.

MACRELLI. Io sono il primo a rinunciare alla posizione assunta fin dall'inizio; però, di fronte ai dati e di fronte soprattutto alla situazione che si è venuta a creare dopo i contatti intercorsi con il Ministero del tesoro, dico: almeno affermiamo in linea di principio questo! I nuovi legislatori che verranno dopo di noi faranno il resto.

FERRI. Stavo proprio per dire che se la sospensione dovesse essere determinata dal mio irrigidimento, piuttosto che compromettere l'esito di questa riunione, il mio punto di vista lo ritirerei senz'altro. Ma l'onorevole Presidente mi sembra considerasse l'opportunità di sospendere la seduta per l'assenza dell'onorevole rappresentante del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. No, stavo per dire che dato il contrasto, la presenza dell'onorevole rappresentante del Tesoro mi sembra indispensabile.

MACRELLI. Se ci troviamo d'accordo sul principio della pensione, possiamo anche rinunciare alla presenza del Governo.

FERRI. Io, comunque, rinuncio alla mia precedente presa di posizione, e, per quanto mi riguarda, onorevole Presidente, sono anche disposto eventualmente ad approvare il testo così come ci viene presentato.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Si proporrebbe questo testo:

ARTICOLO UNICO.

Gli agenti delle ferrovie dello Stato, dispensati dal servizio in base al regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, che all'atto dell'allontanamento dal servizio stesso avevano compiuto dieci anni di servizio utile, hanno ripristinato il diritto al trattamento di pensione previsto dalle leggi 22 aprile 1909, n. 229, e 23 agosto 1917, n. 1393.

CHIARAMELLO. Voi sapete lo sforzo che abbiamo fatto per sostenere questo provvedimento. Ora abbiamo questo testo concordato. Approviamolo e mandiamolo così com'è al Senato. È sufficiente che vi sia l'accordo tra noi. Quindi, io dico, approviamolo senza discutere, altrimenti arriveremo alla fine della legislatura in corso e poi alla fine della successiva senza varare questa legge. Io mi dichiaro favorevole pertanto all'immediata approvazione del testo concordato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Una cosa vorrei sapere con esattezza dagli onorevoli componenti il Comitato ristretto: a quelle riunioni a cui hanno prima accennato, ha preso parte l'onorevole Ministro del tesoro? Il testo formulato da questo Comitato ristretto è stato sottoposto all'esame del Ministro? E, in caso affermativo, non ne ha incontrata l'opposizione?

BELOTTI, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Solo per quanto riguarda il diritto alla pensione il Governo si è dichiarato favorevole; per tutto il resto si è dichiarato non d'accordo!

DI PAOLANTONIO. Non d'accordo a reintegrare questi ricorrenti nei ruoli; ma è d'accordo per quanto concerne il trattamento di quiescenza!

FERRI. Dopo le dichiarazioni degli onorevoli Macrelli e Chiaramello propongo che si approvi senz'altro il testo concordato dal Comitato ristretto, con la sola modifica formale consistente nello spostare l'articolo 9 all'articolo 1. In questo modo si riaprono i termini di presentazione della domanda per gli altri dipendenti dello Stato (tre mesi di tempo), per i ferrovieri si applicano criteri nuovi e si permette anche il riesame delle precedenti domande giudicate con esito negativo. Io sarei, certo, per l'estensione a tutti i dipendenti interessati di questo riesame, ma, per i motivi che sono stati qui avanzati, vi rinuncio.

Vorrà dire che nella nuova legislatura vedrà chi ci sarà di risolvere la questione riparando alle ingiustizie!

PERTINI. Mi pare che questa proposta possa essere messa ai voti.

PRESIDENTE. Non posso nascondere che sono alquanto preoccupato in quanto pensavo che questo testo, sia pure in questa forma, avesse avuto l'assenso del Ministro del tesoro. Noi ora viceversa sentiamo che questo assenso è stato limitato a una determinata situazione e quindi io rinvierei il seguito dalla discussione al pomeriggio di oggi.

DI PAOLANTONIO. L'onorevole Ministro del tesoro aveva fatto una sola obiezione; cioè era stato mosso dalla preoccupazione di vedere reinserire nei ruoli questi elementi. Però era pacifico, secondo me, che da parte del Ministro del tesoro c'era assenso di ricostruire la carriera di questi dipendenti solo ai fini della pensione.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, ma se l'onorevole Ministro del tesoro non viene a dichiararci questo in Commissione non possiamo decidere nulla.

AGRIMI. C'è un'opposizione assoluta da parte del Ministero del tesoro a reinserire nei ruoli il personale in questione e su questo siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda la pensione non è che vi sia opposizione assoluta e però ci vuole il parere favorevole, positivo, per quanto riguarda le ultime due ipotesi qui prospettate che richiedono una copertura. Quindi solo per la terza ipotesi io mi sono prima permesso di dire che si potrebbe fare a meno di questo parere.

PERTINI. Ma la proposta dell'onorevole Agrimi è troppo limitativa.

PRESIDENTE. Penso che forse sia il caso di fare un piccolo sacrificio e rinviare il seguito della discussione a domani mattina. Oggi non è possibile perché mi è stato detto che si è intervenuti presso la Presidenza della Camera affinché non si tengano sedute di Commissioni, in quanto in Aula avranno luogo discussioni che richiederanno parecchie votazioni e la presenza del maggior numero possibile di onorevoli deputati. Comunque questo in esame è certamente uno dei provvedimenti più richiesti, più attesi e che sono oggetto delle maggiori pressioni. Io ritengo che noi dobbiamo quindi sottoporci ancora a un modesto sacrificio pur di arrivare ad una soluzione, se una soluzione appare possibile.

Proporrei quindi di riunirci senz'altro domattina alle 8,30, ad esempio.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - FIN. E TES.) - SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

WALTER. Non potremmo riunirci stasera stessa alla fine della seduta in Aula?

PRESIDENTE. Sarebbe una convocazione a ora indeterminata. Meglio io penso sia trovarci qui riuniti domani mattina. Noi frattanto insisteremo perché sia presente l'onorevole Ministro del tesoro. Comunque io vorrei pregare gli onorevoli colleghi che oggi sono presenti di esserlo anche domattina alle ore 8,30.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI